

Perdita di chance, onere della prova

Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 29.01.2009 n° 1850 - Segnalazione

Le Sezioni Unite ribadiscono il recente indirizzo giurisprudenziale che in tema di perdita di chance stabilisce che:

1. la chance è una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene;
2. è un danno patrimoniale;
3. bisogna assolvere l'*onus probandi* anche in modo presuntivo o con calcolo di probabilità in relazione a:
 - a) nella situazione lamentata esistono fatti e/o diritti che sono i presupposti del risultato sperato
 - b) l'esistenza della condotta illecita della controparte ha impedito il risultato sperato
 - c) il danno richiesto è conseguenza immediata e diretta della condotta illecita.

La massima assunta anche dalle SS.UU. in parola è: *“il creditore che voglia ottenere, oltre al rimborso delle spese sostenute, anche i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile dev'essere conseguenza immediata e diretta”* (Cass., sez. L, 20 giugno 2008, n. 16877, m. 603883, Cass., sez. III, 28 gennaio 2005, n. 1752, m. 578787).